



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2024 FASCICOLO II

Giuseppe Bergonzini

**Dal trattamento dei dati personali, verso l'intelligenza
artificiale, passando per la videosorveglianza:
i limiti alle competenze legislative regionali
(brevi note, a partire da Corte cost., 23 aprile 2024, n. 69)**

18 luglio 2024

IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO



Giuseppe Bergonzini

**Dal trattamento dei dati personali, verso l'intelligenza artificiale, passando per la videosorveglianza: i limiti alle competenze legislative regionali
(brevi note, a partire da [Corte cost., 23 aprile 2024, n. 69](#))***

SOMMARIO: 1. La videosorveglianza come oggetto di disciplina regionale, al vaglio della Corte costituzionale: la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13. – 2. I principali passaggi argomentativi della sentenza della Corte costituzionale [23 aprile 2024, n. 69](#). – 3. Conferme di precedenti indirizzi interpretativi, e possibili criticità (specie in tema di legislazione regionale che richiama solo parzialmente le fonti competenti, anche in riferimento a norme dell'Unione europea aventi efficacia diretta). – 4. Possibili spunti ermeneutici per il prossimo futuro, con riguardo a eventuali discipline statali e regionali relative a sistemi di intelligenza artificiale: i probabili, più immediati titoli di competenza legislativa esclusiva statale. – 5. Quali spazi residui per una legislazione regionale in materia di intelligenza artificiale, tra condizionamenti eteronomi statali ed europei?

ABSTRACT: *With the decision no. 69/2024, the Italian Constitutional Court declared unconstitutional a regional law regulating the installation of video-surveillance systems in healthcare facilities, due to a conflict with national and European data protection regulation, and an incomplete reference to the relevant sources of law. The decision provides an opportunity to further examine the relationship between regional legislation, State legislation and EU self-executing law, to anticipate how potential regulatory contrasts between regional, State and EU legislation on artificial intelligence could be resolved, and to understand what regulatory space might be left, in this field, for regional legislation.*

1. *La videosorveglianza come oggetto di disciplina regionale, al vaglio della Corte costituzionale: la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13*

La sentenza della Corte costituzionale [23 aprile 2024, n. 69](#), pur ribadendo in buona parte criteri interpretativi già precedentemente espressi con riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di trattamento dei dati personali, presenta alcuni profili di specifico interesse.

*¹ Giuseppe Bergonzini è Ricercatore (B) di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova.



Anche perché sembra trattarsi, tra le assai poco numerose pronunce di costituzionalità che hanno affrontato il tema della videosorveglianza, della prima sentenza che si occupa espressamente di una disciplina regionale dettagliata che aspirava a precisare, al riguardo, un complesso di regole puntuali¹; e la cui pubblicazione, forse proprio per questo motivo, è stata accompagnata da un apposito comunicato stampa².

Il giudizio aveva ad oggetto la legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, contenente un insieme di misure volte a *“prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità”*³. A questo fine, l’art. 4, comma 1, della legge regionale imponeva l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali come requisito necessario per l’accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario regionale, e per ottenere/mantenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività⁴.

Il precedente art. 3 della medesima legge regionale (rubricato *“Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela della privacy”*) dettava, poi, un complesso di regole specifiche: imponeva alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di provvedere *“autonomamente all’installazione delle telecamere a circuito chiuso”*, e di darne *“comunicazione alle aziende sanitarie locali”* (comma 1); prescriveva che i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso fossero *“installati con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi”*, salvo restando il divieto di utilizzo di webcam (comma 2); l’installazione di tali sistemi andava inoltre effettuata *“in conformità al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (...) e al regolamento (UE) 2016/679 nonché nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18”*, e per la loro attivazione sarebbe stato *“necessario acquisire il consenso degli ospiti o dei loro tutori”* (comma 3). Vi si prevedeva, infine, l’obbligo di adeguata segnalazione dei sistemi di videosorveglianza *“a tutti i soggetti che accedono all’area video sorvegliata”* (comma 4), e di effettuare le registrazioni *“in modalità criptata”*;

¹ In precedenza, in tema di legislazione regionale relativa alla videosorveglianza rimane di rilievo la sentenza [24 marzo 2016, n. 63](#), con cui la Corte ha (tra l’altro) dichiarato incostituzionale l’art. 72, comma 7, lettera e) della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, che prevedeva per i nuovi edifici di culto *“la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine”*; disposizione ritenuta illegittima perché considerata attinente alla materia *“ordine pubblico e sicurezza”* ex art. 117, comma 2, lettera h) Cost., e quindi riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (punto 8 del *Diritto*); detta sentenza è stata richiamata, successivamente, da Corte cost., [5 dicembre 2019, n. 254](#), punto 6.2 del *Diritto*.

² UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, [Comunicato del 23 aprile 2024](#). *Spetta all’Unione europea e allo Stato, e non alle Regioni, disciplinare il trattamento dei dati personali*.

³ Così la relativa rubrica.

⁴ Disposizione integrata dal successivo comma 2, in base al quale il mancato adempimento dell’obbligo menzionato *“comporta la revoca automatica dell’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e delle autorizzazioni al funzionamento”*.



stabilendo che tali registrazioni potessero *“essere visionate esclusivamente dall’autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti”* (comma 5).

Proprio su quest’ultimo articolo si sono appuntate le doglianze articolate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che con ricorso in via principale ne ha chiesto la dichiarazione d’illegittimità costituzionale per tre ordini principali di motivi⁵:

- la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di *“ordinamento civile”* (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), alla quale è riconducibile la disciplina del trattamento dei dati personali; rispetto alla quale la legge regionale pugliese operava un *“generico richiamo alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e del d.lgs. n. 101 del 2018, anziché rinviare all’intero plesso normativo di riferimento”*, e con esclusivo riferimento *“alla sola fase di installazione del sistema di videosorveglianza; senza disciplinare “le modalità con cui il consenso deve essere prestato, né i caratteri che deve presentare”, e senza regolare “i tempi di conservazione delle videoriprese”*; la disposizione regionale, inoltre, avrebbe completamente trascurato il sistema di garanzie previste dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 per i controlli a distanza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con conseguente violazione *“anche del principio di proporzionalità, in quanto si farebbe ricorso a uno strumento di monitoraggio particolarmente invasivo senza che sia dimostrato che esso risulti sempre quello più adeguato”*; ulteriori conferme della sussistenza di competenza esclusiva statale in questo ambito potrebbero essere tratte, infine, sia nell’art. 5-*septies*, comma 2, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32⁶, sia nell’art. 4, comma 2, lettera r), della legge 23 marzo 2023, n. 33⁷;

- la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di *“ordinamento penale”* (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), poiché l’art. 3, comma 5, si sarebbe limitato *“ad attribuire all’autorità giudiziaria la competenza all’accesso alle videoriprese, senza individuare l’intero plesso normativo di riferimento, da rinvenirsi anche nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51”*;

⁵ Si veda [Corte cost., 23 aprile 2024, n. 69](#), punti 2.1, 2.2 e 2.3 del Considerato in fatto.

⁶ Rubricato *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (e convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55): vi si prevede un fondo destinato a finanziare l’installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di residenza e cura degli anziani.

⁷ Rubricato *“Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”*, e che individua proprio la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso fra i criteri di accreditamento e autorizzazione delle strutture sociosanitarie (delega successivamente esercitata con l’art. 31 del d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29, recante *“Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”*).



- la violazione, infine, del diritto dell'Unione europea, ex art. 117, comma 1, Cost., "a fronte di una disciplina del trattamento dei dati personali prevalentemente regolata da fonti dell'Unione europea", non conforme "al regolamento n. 679/2016/UE e alla direttiva 2016/680/UE".

Rispetto a questi motivi di ricorso, la difesa della Regione Puglia, dopo aver variamente eccepito l'inammissibilità del ricorso statale⁸, si è difesa nel merito sostenendo la bontà sostanziale della disciplina impugnata, volta a proteggere persone anziane e con disabilità da maltrattamenti e abusi tristemente giunti all'onore delle cronache⁹.

Tanto avrebbe dimostrato, da un lato, la riconducibilità dell'art. 3 della legge regionale alla materia "*tutela della salute*" e, dall'altro, la sua "mancata interferenza con l'ambito materiale del trattamento dei dati personali": anche perché la legge regionale non avrebbe introdotto una nuova disciplina al riguardo, ma si sarebbe limitata a richiamare espressamente la normativa statale ed europea.

La Regione ha, poi, sottolineato la conformità della disposizione gravata al regolamento n. 679/2016/UE e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; rilevando, quanto alla contestata omessa menzione del d.lgs. n. 51/2018, che quest'ultimo riguarderebbe il trattamento dei dati personali a soli fini penalistici, collocandosi dunque al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge regionale.

Infine, la Regione ha rilevato come le disposizioni impugnite neppure contrastassero con il d.l. n. 32/2019 la l. n. 33/2023: discipline nazionali che, anzi, mostrerebbero un "favore per l'adozione, da parte delle strutture ivi indicate, di sistemi di videosorveglianza per la medesima finalità di tutela, consacrata nell'art. 1 della legge regionale 13/2023 in disamina"; e rispetto alle quali la disciplina impugnata si sarebbe limitata a riprendere "a livello regionale quanto già previsto a livello statale"¹⁰.

⁸ Per la ritenuta eccedenza della censura relativa alla violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. "rispetto alla volontà espressa dall'organo politico"; per il "mancato riferimento a norme interposte" e per "una inadeguata individuazione della specifica materia" con riferimento alla lamentata violazione della competenza legislativa statale in tema di "*ordinamento civile*"; per l'inconferenza di tutti i parametri costituzionali evocati dallo Stato, poiché la disciplina relativa all'installazione degli impianti di videosorveglianza afferirebbe alla materia "*ordine pubblico e sicurezza*", o comunque alla "*tutela della salute*", di competenza regionale concorrente (Corte cost., n. [69/2024](#), punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 del Considerato in fatto).

⁹ Anche nell'interesse degli operatori socio-sanitari che svolgono correttamente il proprio lavoro.

¹⁰ V. Corte cost., n. [69/2024](#), punto 3.2 del Considerato in fatto.



2. I principali passaggi argomentativi della sentenza della Corte costituzionale [23 aprile 2024, n. 69](#)

La Corte, rapidamente disattese le eccezioni regionali d'inammissibilità del ricorso statale¹¹, ha accolto nel merito le questioni di legittimità costituzionale portate alla sua attenzione dal ricorso statale.

Fondata ha ritenuto, in primo luogo, la lamentata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di *"ordinamento civile"*, alla quale ha pienamente confermato essere riconducibile la disciplina relativa al trattamento dei dati personali.

Tanto vale, ha precisato la Corte, "sia per quanto concerne le norme sostanziali, che disciplinano le modalità di raccolta e il trattamento dei dati personali, sia per quanto riguarda le 'tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore' (...). Tali profili attengono, infatti, al 'riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche e giuridiche relativamente ai propri dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale'"¹².

In tal modo ribadendo, dunque, il suo precedente orientamento, espresso in particolare nella sentenza [7 luglio 2005, n. 271](#)¹³.

¹¹ Sintetizzate nella precedente nota n. 8. La Corte ha rilevato, in primo luogo, come dalla lettura della delibera del Consiglio dei ministri risultasse chiara la volontà dell'organo politico di censurare anche la violazione dei *"vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario"*, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. (Corte cost., n. [69/2024](#), punto 3.1.1 del *Diritto*); ha considerato, poi, come il ricorso statale si riferisse esplicitamente "a numerose norme di livello primario" che costituivano espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di trattamento dei dati personali, anche attraverso il richiamo dei principi delineati al riguardo dalla sentenza [7 luglio 2005, n. 271](#) (punto 3.2.1 del *Diritto*); e, infine, ha ribadito la propria giurisprudenza in base alla quale la possibile "inconferenza del parametro indicato dal ricorrente rispetto al contenuto sostanziale della doglianza costituisce motivo di non fondatezza della questione": con la conseguenza che la relativa eccezione doveva essere considerata non di rito, ma di merito, e come tale esaminata (punto 3.3.1 del *Diritto*).

¹² Corte cost., n. [69/2024](#), punto 5 del *Diritto*.

¹³ Si veda, in specie, Corte cost., n. [271/2005](#), punto 2 del *Diritto* (nella parte relativa all'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, in base al quale (testo originale) *"l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico"*; risultandone possibili il libero utilizzo da parte di soggetti terzi, *"nelle forme e con le modalità deliberate dalla Giunta regionale"*, e la cessione *"a privati ed enti pubblici economici"* dei relativi dati, secondo le modalità definite con regolamento regionale. Per un commento si vedano: G. CASSANO, *Privacy e Costituzione: le indicazioni della Consulta*, in *Urb. e app.*, n. 11/2005, 1288-1291; A. CELOTTO, *Una additiva di principio "inutile" o "ridondante"*, in *Giur. cost.*, n. 4/2005, 2530-1534; S. FOÀ, *Tutela della privacy e sistemi informativi regionali: il potere normativo regionale è riconosciuto solo se richiama e rispetta il codice sul trattamento dei dati personali*, in [federalismi.it](#), n. 3/2006. L'orientamento interpretativo ricordato è stato ribadito, più di recente, da Corte cost., [30 luglio 2020, n. 177](#), punto 9.3 del *Diritto* (anch'essa espressamente richiamata dalla sentenza in commento), in tema di accessibilità generalizzata, disposta dalla



Buon gioco ha avuto altresì la Corte nel ricordare, subito dopo, come in questo ambito operi “una complessa trama di fonti”, per effetto dell’esercizio, da parte dell’Unione europea, della competenza normativa sulla protezione dei dati personali assegnata dall’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il fulcro di tale disciplina è dunque costituito, come noto, “dalla normativa eurounitaria di carattere generale affidata al regolamento n. 679/2016/UE, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali” (*in primis*, nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); a cui si aggiungono specifiche discipline di settore¹⁴.

Da questo complesso normativo, ha poi significativamente osservato la Corte, emerge una regolamentazione dettagliata della videosorveglianza, che spazia “dalle condizioni che consentono l’installazione, agli strumenti e alle modalità di raccolta dei dati; dalla informativa preventiva, al consenso dei titolari dei dati che vengono raccolti; dal successivo trattamento dei dati, all’accesso ai supporti contenenti questi ultimi e alla loro utilizzazione”¹⁵.

Con specifico riferimento alla videosorveglianza presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali risultano evidenti, pertanto, due profili essenziali: “la raccolta e il trattamento di dati sensibili relativi a persone anziane, malate o disabili, con inevitabili ricadute sulla riservatezza e sulla dignità di persone fragili”; nonché il “controllo sull’attività lavorativa del personale operante all’interno delle strutture (medici, infermieri, operatori socio-sanitari e socio-assistenziali, personale amministrativo, addetti alle pulizie e altri) e di eventuali lavoratori esterni”¹⁶.

Poste queste premesse, e rilevata l’importanza in questo ambito dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali¹⁷, la Corte ha ulteriormente motivato la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Puglia n. 13/2023 per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. sulla base di tre ordini principali di ragioni.

In primis, perché la disciplina regionale puntuale della videosorveglianza di cui si è detto non può essere ricondotta alla materia di competenza concorrente “*tutela della salute*”:

legge della Regione Puglia n. 14/2019, di una banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale.

¹⁴ Tra le quali la Corte menziona espressamente la direttiva n. 680/2016/UE del 26 aprile 2016 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali), attuata in Italia con il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

¹⁵ Corte cost., n. [69/2024](#), punto 5 del *Diritto*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ La Corte si riferisce espressamente, in particolare, al [Provvedimento](#) in materia di videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010 di natura generale, e al [Provvedimento](#) del 22 febbraio 2018 (Indicazioni preliminari volte a favorire la corretta applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).



tanto potrebbe valere, semmai, per la previsione contenuta nell'art. 4 della legge regionale (che, si è visto, impone l'installazione di impianti di videosorveglianza come requisito per l'accreditamento delle strutture onerate, e per ottenere/mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività); ma non per la pretesa regionale di individuare una "cernita delle fonti rilevanti" in materia di trattamento dei dati personali, e di dettare essa stessa le relative regole puntuali¹⁸.

Quel che è ascrivibile alla materia "*ordinamento civile*" secondo la Corte, quindi, non è ogni regolamentazione relativa alla videosorveglianza in sé e per sé considerata, ma la disciplina specificamente dedicata al trattamento dei dati personali, di carattere attuativo e integrativo rispetto alla normativa eurounitaria di riferimento, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale.

In secondo luogo, l'invasione di tale competenza risulta pacifica per il solo fatto che la Regione pretenda di dettare regole alternative a quelle nazionali in ambiti materiali riservati allo Stato, ad esse sovrapponendosi: ne risulta ribadito, perciò, il consolidato orientamento secondo il quale non è in alcun modo ammissibile in tali ambiti (e quindi nemmeno in materia di "*ordinamento civile*") una sostanziale novazione delle fonti ad opera del legislatore regionale¹⁹.

Infine, la disposizione impugnata risulta illegittima anche perché, con essa, il legislatore regionale ha operato una "una selezione di fonti e di regole" eurounitarie e nazionali applicabili al trattamento dei dati personali; in tal modo effettuando "una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre"²⁰. Argomento, questo, particolarmente sviluppato nel prosieguo della motivazione, nella quale la Corte evidenzia l'illegittimità della legge regionale con puntuale riferimento alle fonti dell'Unione europea, alle fonti nazionali e ai loro contenuti, non richiamati (o solo parzialmente richiamati) dal legislatore regionale²¹.

Alla luce di queste considerazioni, peraltro, la Corte ha ritenuto di accogliere anche la doglianza relativa alla violazione dei vincoli derivanti dall'Unione europea, ai sensi dell'art.

¹⁸ Corte cost., n. [69/2024](#), punto 6.2 del *Diritto*.

¹⁹ Corte cost., n. [69/2024](#), punto 6.2.1 del *Diritto*. Tra le tante, nello stesso senso, in precedenza: Corte cost., [9 ottobre 2015, n. 195](#), punto 3.2 del *Diritto*; Corte cost., [24 febbraio 2017, n. 40](#), punto 6 del *Diritto*; Corte cost., [26 luglio 2018, n. 178](#), punto 4 del *Diritto*; Corte cost., [29 novembre 2022, n. 239](#), punto 4.2 del *Diritto*. Con specifico riferimento alla materia "*ordinamento civile*", si vedano Corte cost., [10 novembre 2017, n. 234](#), punto 3 del *Diritto*, e Corte cost., [15 luglio 2021, n. 153](#), punto 9.4 del *Diritto*.

²⁰ Corte cost., n. [69/2024](#), punto 6.2.2 del *Diritto*.

²¹ Tanto vale, in particolare, per l'omesso richiamo del d.lgs. n. 196/2003, per il rinvio al regolamento n. 679/2016/UE e al d.lgs. n. 101/2018 con esclusivo riferimento alla fase dell'installazione degli impianti di videosorveglianza, per il mancato richiamo al rispetto del Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 (Corte cost., n. [69/2024](#), punti 6.2.2.1, 6.2.2.2 e 6.2.2.3 del *Diritto*).



117, comma 1, Cost.: e ciò non solo con riferimento alla direttiva n. 2016/680/UE, ma pure rispetto al regolamento n. 679/2016/UE²².

3. *Conferme di precedenti indirizzi interpretativi, e possibili criticità (specie in tema di legislazione regionale che richiama solo parzialmente le fonti competenti, anche in riferimento a norme dell'Unione europea aventi efficacia diretta)*

Nel complesso, se alcune considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza in commento appaiono, oggi, più che prevedibili (quali, in particolare, quelle relative alla riconducibilità del trattamento dei dati personali alla materia “ordinamento civile”, e al divieto per le fonti regionali di novare fonti dello Stato che costituiscano espressione della sua potestà legislativa esclusiva), meno ovvi si rivelano altri profili.

Colpisce, in specie, la particolare attenzione dedicata dalla Corte all'illegittimità della legge regionale nella misura in cui opera un richiamo solo parziale alla disciplina eurounitaria e nazionale di riferimento. Attenzione forse superflua, proprio alla luce del ribadito divieto per il legislatore regionale di novare le fonti statali: se una legge regionale è illegittima già solo per il fatto di sovrapporsi a una legislazione ricadente nella potestà esclusiva dello Stato, la circostanza che tale legge richiami poi correttamente o meno detta legislazione, in tutto o in parte, diviene sostanzialmente irrilevante. Eppure, la Corte ha deciso di insistere particolarmente proprio su quest'ultimo profilo²³.

Il ragionamento precisato dalla Corte riflette, con tutta probabilità, la preoccupazione di non dare adito ad alcuna possibile incomprensione e confusione normativa che possa tradursi in concreto in un abbassamento del livello di tutela dei diritti costituzionali coinvolti: come risulta dal passaggio della motivazione nel quale la Corte ricorda che “nella scansione delle varie fasi del trattamento dei dati personali, le fonti emanate dai legislatori competenti riconoscono ai loro titolari specifiche situazioni giuridiche soggettive (a essere informati, a manifestare o revocare il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati, a opporsi alla loro

²² Corte cost., n. [69/2024](#), punto 7 del *Diritto*. Anche in relazione al diritto europeo, quindi, la sua diretta violazione ad opera della disciplina regionale “emerge tanto a fronte di rinvii parziali, quanto in presenza di una disciplina puntuale che individui solo una limitata porzione di regole” (punto 6.3 del *Diritto*).

²³ Come risulta chiaramente dal fatto che, dopo aver sinteticamente ribadito il principio relativo al divieto di novazione delle fonti statali, la Corte abbia ritenuto di svolgere una ben più ampia motivazione sul punto, muovendo dalla considerazione secondo cui “Inoltre, e soprattutto, non spetta alla Regione operare una selezione di fonti e di regole (...) che, all'interno dell'articolato plesso normativo contemplato sia dall'Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia” (Corte cost., n. [69/2024](#), punto 6.2.2 del *Diritto*).



divulgazione, a prendere visione dei dati raccolti), che si riflettono su altrettanti strumenti di tutela²⁴.

Possono trarsene, tuttavia, indicazioni concrete (e pure teoriche, a ben vedere) non prive di criticità.

Infatti, ritenere illegittima una legge regionale a causa del richiamo solo parziale in essa contenuto alla disciplina statale di riferimento, significa renderne obbligatoria la contestazione di fronte alla Corte costituzionale in sede di giudizio di legittimità, e allo stesso tempo attribuire sostanzialmente al legislatore regionale il – significativo – potere presupposto di selezionare quali fonti statali siano chiamate a disciplinare determinate fattispecie (il trattamento dei dati personali raccolti tramite videosorveglianza, nel caso di specie); con la conseguenza, pare, di rendere doverosa l'applicazione sul territorio regionale della sola parte di disciplina statale specificamente richiamata, fino alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge regionale.

E ciò, per di più, in ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

L'alternativa potrebbe essere quella di considerare illegittima una legge regionale (imponendone, dunque, la dichiarazione d'incostituzionalità) solo se e nella misura in cui essa contrasti espressamente e puntualmente con la legislazione dello Stato in materie riservate alla sua competenza esclusiva; potendo invece ipotizzarsi che il rinvio solo parziale alla competente legislazione statale non impedisca comunque, *medio tempore*, l'applicazione sul territorio regionale anche delle disposizioni statali non esplicitamente richiamate.

Una diversa soluzione interpretativa, questa, che imporrebbe con tutta probabilità di ponderare diversamente il divieto di novazione delle fonti statali fin qui fatto proprio dalla giurisprudenza costituzionale consolidata²⁵. Ma che forse avrebbe il pregio di consentire anche alla legislazione statale non richiamata di produrre effetto in sede regionale²⁶, in attesa della dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge regionale, oppure anche da essa prescindendo: la proposizione del ricorso da parte dello Stato avverso una legge regionale che richiami solo parzialmente le fonti statali competenti non è, infatti, doverosa, né inevitabile.

²⁴ Corte cost., n. [69/2024](#), punto 6.2.2.2 del *Diritto*.

²⁵ Si veda, in particolare, la giurisprudenza ricordata nella precedente nota n. 19. È il caso di ricordare, come precisato nella sentenza n. [239/2022](#), che “la stessa possibilità della mera riproduzione di una disposizione legislativa statale, in materia di competenza esclusiva dello Stato” (e, con essa, la novazione delle fonti statali) è stata esclusa esattamente allo scopo di garantire le esigenze di uniformità normative assicurate dall'art. 117, comma 2, Cost. (punto 4.2 del *Diritto*).

²⁶ Dando luogo, in tal modo, a una sorta di interpretazione costituzionalmente orientata (nei limiti del possibile) della legislazione regionale che operi richiami solo parziali alle fonti statali competenti.



Che vi siano aspetti non del tutto chiari al riguardo sembra essere confermato, del resto, se si sposta il problema accennato sul piano dei rapporti tra legislazione regionale e diritto dell'Unione europea²⁷.

Seguendo il ragionamento della Corte, ne discenderebbe che pure un richiamo inesatto e parziale alle competenti fonti dell'Unione europea da parte della legislazione regionale darebbe necessariamente luogo a profili di illegittimità costituzionale della legislazione *de qua*; anche a prescindere dal tipo di fonte del diritto dell'Unione europea considerata (direttamente applicabile, o meno) e di norme giuridiche da essa ricavabili (aventi efficacia diretta, o meno)²⁸. Come si desume chiaramente, d'altra parte, proprio dalla motivazione della sentenza n. [69/2024](#), che sul punto non discerne né precisa alcunché, riferendosi indistintamente "al regolamento n. 679/2016/UE e alla direttiva 2016/680/UE"²⁹.

Tuttavia, la mancata menzione di una determinata disciplina europea dalla quale possano essere tratte norme direttamente efficaci non dovrebbe condizionarne in alcun modo l'applicazione all'interno dell'ordinamento italiano, neppure a livello regionale. Tanto vale, in particolare, proprio per il regolamento generale in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016/UE: normativa complessa e articolata, che non esclude la possibile coesistenza di una disciplina generale di carattere nazionale (costituita, nell'ordinamento giuridico italiano, dal d.lgs n. 196/2003), ma dalla quale sono senz'altro desumibili norme di dettaglio alle quali è doveroso dare applicazione immediata in tutto il territorio italiano, a prescindere da ciò che un legislatore regionale dice/non dice, richiama/non richiama.

Non è privo di rilievo, quindi, che la Corte nella sentenza in commento evidenzi il mancato richiamo, da parte della legge regionale pugliese, di puntuali regole dettagliate del regolamento n. 679/2016/UE³⁰, per desumerne l'illegittimità costituzionale di tale legge. Seguendo in modo lineare l'orientamento della giurisprudenza italiana, a partire dalla nota sentenza Granital³¹, detta mancanza non dovrebbe avere altra conseguenza, in effetti, che quella di condurre alla necessaria, diretta applicazione nel territorio regionale di tutte le

²⁷ Un profilo, questo, che caratterizza la sentenza in commento rispetto alla (espressamente richiamata) precedente decisione n. [271/2005](#), nella quale la Corte si era limitata a sindacare le antinomie tra legge regionale e legislazione nazionale (d.lgs. n. 196/2003), e il mancato richiamo di quest'ultima, senza coinvolgere nel ragionamento il diritto comunitario, non espressamente evocato in giudizio.

²⁸ Il riferimento è alla distinzione tra la qualità di determinati atti normativi europei, e una determinata qualità del tipo di norme da essi ricavabili in via interpretativa (che appare qui opportuno seguire) tracciata ad esempio da R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto Pubblico*, Torino, 2023, 391-393.

²⁹ Corte cost., n. [69/2024](#), punto 7 del *Diritto*.

³⁰ La Corte si riferisce, in particolare agli artt. 6, 7 e 9 del regolamento, e alle norme che disciplinano: "l'informativa; le modalità di raccolta del consenso e le sue caratteristiche; le cautele richieste in ordine ai dati sensibili; il trattamento dei dati successivo alla raccolta, a partire dalla durata e dalle modalità di conservazione dei dati; la garanzia per i titolari dei dati raccolti di poter accedere agli stessi e di poterne bloccare la diffusione" (Corte cost., n. [69/2024](#), punto 6.2.2.2 del *Diritto*).

³¹ Si veda Corte cost., [8 giugno 1984, n. 170](#), punti 4 e 5 del *Diritto*.



norme *self-executing* comunque desumibili dal regolamento n. 679/2016/UE, anche se non espressamente richiamate dalla legge regionale.

Da questo specifico punto di vista la decisione in commento, sebbene non si soffermi espressamente sul punto, costituisce quindi un'indubbia conferma implicita del più articolato orientamento interpretativo che costruisce diversamente la risoluzione delle antinomie tra fonti interne e norme dell'Unione europea aventi efficacia diretta, a seconda del tipo di giudizio di legittimità costituzionale (in via incidentale o in via principale) nel quale esse si manifestano. Come dimostra il fatto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 13/2023 per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., sia stata accolta nel merito, invece che dichiarata inammissibile, anche per diretta violazione del regolamento n. 679/2016/UE.

Si tratta, come noto, di un indirizzo inaugurato, in particolare, nella sentenza [10 novembre 1994, n. 384](#), nella quale la Corte aveva statuito che l'incompatibilità di una delibera legislativa regionale non ancora entrata in vigore con norme comunitarie direttamente efficaci deve essere sanzionata nel corso del giudizio in via principale con la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, in mancanza di "un giudice che, statuendo sul rapporto, dichiarare la disapplicazione". In caso contrario, "la normativa impugnata sarebbe stata promulgata, pur se ritenuta non applicabile, e dunque immessa nell'ordinamento giuridico dello Stato", ledendo il "principio della certezza e della chiarezza normativa" ed eludendo l'obbligo dello Stato italiano di conformare l'ordinamento interno a quello comunitario³².

Indirizzo successivamente precisato dalla sentenza [30 marzo 1995, n. 94](#): con il superamento della distinzione tra atti legislativi già entrati in vigore, oppure no³³, e con

³² Corte cost., [10 novembre 1994, n. 384](#), punto 2 del *Diritto*. In precedenza, in senso contrario, quanto all'impugnazione in via principale di una legge statale da parte di una Regione per violazione di un regolamento comunitario, la Corte si era pronunciata con la sentenza [26 marzo 1993, n. 115](#), punto 4 del *Diritto* (con riferimento alla quale si vedano soprattutto gli specifici rilievi, sul punto, di A. AMBROSI, *Norme comunitarie direttamente applicabili e giudizio di costituzionalità in via principale*, in *le Regioni*, n. 6/1993, 1766-1772).

³³ Nella sentenza n. [384/1994](#), infatti, la Corte aveva specificato che l'impugnazione di una legge statale da parte di una Regione avrebbe toccato "un atto già in vigore, e il contrasto tra la norma interna e quella comunitaria [avrebbe potuto] essere definito dai giudici di merito" (punto 2 del *Diritto*). Proprio su questo profilo si erano appuntati, del resto, diversi rilievi critici; si vedano, in particolare, F. SORRENTINO, *Una svolta apparente nel "cammini comunitario" della Corte: l'impugnativa statale delle leggi regionali per contrasto con il diritto comunitario*, in *Giur. cost.*, 1994, 3457-3458; F. BIENTINESI, *Regolamenti comunitari e controllo preventivo delle leggi regionali*, ivi, 3459-3466; F. DONATI, *I rapporti tra diritto interno e diritto comunitario: problemi e prospettive alla luce di una recente sentenza della Corte costituzionale*, ivi, 3476; P. GIANGASPERO, *Note sull'utilizzazione del diritto comunitario immediatamente applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale*, ivi, 3492; T. GROPPI, *Le norme comunitarie quale parametro del giudizio (preventivo) di legittimità costituzionale delle delibere legislative regionali*, in *le Regioni*, n. 5/1995, 930-931; P.F. LOTITO, *Nota a Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1994, n. 384*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1995, 157-158; A. RUGGERI, *Le leggi regionali contrarie a norme comunitarie autoapplicative al bivio tra "non applicazione" e "incostituzionalità"*, ivi, 487-489.



l'affermazione generale secondo cui "nei giudizi di costituzionalità in via principale l'oggetto del giudizio stesso, non è una norma in quanto applicabile, ma una norma di per sé lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni (nel caso di impugnazione di leggi statali da parte delle regioni) o ex se violatrice di norme costituzionali (nel caso di impugnazione di leggi regionali da parte dello Stato)"; ne conseguiva, a differenza dei giudizi in via incidentale, l'insussistenza di "alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria"³⁴.

Tale orientamento, successivamente confermato anche in anni più recenti³⁵, appare adeguatamente motivato, oltre che fondato sulle evidenti differenze tecnico-giuridiche che caratterizzano i due tipi di giudizio di legittimità costituzionale: nei giudizi in via incidentale, infatti, la possibilità di applicare nel giudizio *a quo* le norme europee direttamente efficaci in luogo di quelle interne comporta l'inammissibilità delle eventuali questioni di legittimità di quest'ultime, per difetto del requisito della rilevanza³⁶.

Questa "doppia via" continua ad apparire, però, non del tutto soddisfacente, e rende palese, ancor oggi, la persistente difficoltà di ricondurre a sistema unitario e intrinsecamente

³⁴ Corte cost., [30 marzo 1995, n. 94](#), punto 2 del *Diritto*. Per un commento, specie in relazione agli elementi di novità rispetto alla precedente sentenza n. [384/1994](#), si rinvia a: G. GUZZETTA, *Spunti e interrogativi in tema di processo costituzionale e di certezza del diritto in una recente sentenza della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1995, 2138-2152; A. MARZANATI, *Prime note a corte costituzionale, sentenza 20-30 marzo 1995, n. 94*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1995, 568-574; R. BIN, *All'ombra della "La Pergola". L'impugnazione in via principale delle leggi contrarie a norme comunitarie*, in *le Regioni*, n. 6/1995, 1140-1146.

³⁵ In particolare, nella sentenza [15 aprile 2008, n. 102](#), punto 8.2.8.1 del *Diritto*: "davanti al giudice comune la legge regionale deve essere applicata ad un caso concreto e la valutazione della sua conformità all'ordinamento comunitario deve essere da tale giudice preliminarmente effettuata al fine di procedere all'eventuale disapplicazione della suddetta legge, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE – ove necessario – per l'interpretazione del diritto comunitario. Una volta esclusa tale disapplicazione, il giudice potrà bensì adire la Corte costituzionale, ma solo per motivi di non conformità del diritto interno all'ordinamento costituzionale e non per motivi di non conformità all'ordinamento comunitario. Ne consegue che, ove il giudice comune dubitasse della conformità della legge nazionale al diritto comunitario, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE renderebbe non rilevante e, pertanto, inammissibile la questione di legittimità costituzionale da lui sollevata. Davanti alla Corte costituzionale adita in via principale, invece, la valutazione della conformità della legge regionale alle norme comunitarie si risolve, per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., in un giudizio di legittimità costituzionale; con la conseguenza che, in caso di riscontrata difformità, la Corte non procede alla disapplicazione della legge, ma (...) ne dichiara l'illegittimità costituzionale con efficacia erga omnes". Nello stesso senso anche la contestuale ordinanza n. [103/2008](#).

³⁶ Come espressamente rilevato da Corte cost., n. [94/1995](#), punto 2 del *Diritto*, e da Corte cost., n. [102/2008](#), punto 8.2.8.1 del *Diritto*; su questo specifico profilo si vedano, soprattutto, le osservazioni di G. GUZZETTA, *Spunti e interrogativi in tema di processo costituzionale e di certezza del diritto in una recente sentenza della Corte costituzionale*, cit., 2141-2146.



coerente i rapporti tra fonti interne e fonti europee (forse inevitabile?³⁷). Specie ove si consideri che, se esigenze di certezza e chiarezza normativa stanno alla base dell'ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale in via principale sulle leggi che non rispettano norme europee direttamente efficaci, si fatica a comprendere perché tali esigenze non dovrebbero valere (e pre-valere) anche nel giudizio in via incidentale³⁸: in breve, come si è efficacemente notato, "l'intervento della Corte dovrebbe esservi *sempre* (in nome dei valori costituzionali minacciati, e segnatamente delle certezze del diritto e della pace e giustizia tra le Nazioni) oppure – secondo la 'logica' posta a base della ricostruzione fatta con la sent. 170 – non esservi *mai*"³⁹.

Anche a voler prescindere da questi profili di criticità, e senza la pretesa di rimettere in discussione criteri interpretativi che appaiono oggi consolidati, le indicazioni della Corte in merito al problema specifico delle leggi regionali che non richiamino correttamente e integralmente la disciplina europea di riferimento potrebbero, forse, essere intese nel senso dell'ammissibilità dell'impugnazione in via principale di tali leggi, ma non in quello della sua obbligatorietà ed esclusività.

In altri termini, si potrebbe ritenere che, nel caso di tempestiva proposizione del ricorso statale avverso tali leggi, il ricorso sia ammissibile e possa essere deciso nel merito dalla Corte (come avvenuto nel giudizio *de quo*). Ma ciò non esclude che dette leggi regionali possano e debbano essere integrate in sede applicativa dalle competenti norme europee direttamente efficaci (a partire da quelle contenute nel regolamento n. 679/2016/UE), anche se non richiamate, fino alla loro eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale. Dichiarazione che, va ribadito, potrebbe anche non avvenire, in caso di mancata proposizione tempestiva del ricorso statale *ex art. 127 Cost.*

Del resto, a conclusioni non dissimili dovrebbe pervenirsi anche con riferimento a possibili antinomie immediate tra fonti regionali e diritto dell'Unione europea direttamente efficace: il fatto che la Corte ritenga ammissibile (perché doveroso) pronunciare l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali nel giudizio in via principale non può certo impedirne la non-applicazione (e la corrispondente applicazione, al loro posto, del diritto dell'Unione) in ogni altra eventuale sede giuridicamente rilevante, amministrativa e giurisdizionale. Pena la

³⁷ Nel senso sottolineato da R. BIN, *All'ombra della "La Pergola". L'impugnazione in via principale delle leggi contrarie a norme comunitarie*, cit., 1146, in sede di commento della giurisprudenza poc'anzi ricordata.

³⁸ Come ha evidenziato A. RUGGERI, *Le leggi regionali contrarie a norme comunitarie autoapplicative al bivio tra "non applicazione" e "incostituzionalità"*, cit., 486, la giurisprudenza espressa al riguardo dalla Corte riflette il timore che "la 'non applicazione' possa, sia pure occasionalmente e – se si vuole – marginalmente, non aversi; che possa esservi come però, appunto, non esservi, e ora sì ora no, a seconda delle sedi (amministrative, giudiziarie, ecc.) nelle quali si faccia astrattamente questione dell'applicazione della fonte interna non compatibile con la fonte comunitaria".

³⁹ A. RUGGERI, *Le leggi regionali contrarie a norme comunitarie autoapplicative al bivio tra "non applicazione" e "incostituzionalità"*, cit., 489.



sostanziale sottomissione del primato del diritto dell'Unione europea all'impugnazione in via principale innanzi alla Corte.

4. Possibili spunti ermeneutici per il prossimo futuro, con riguardo a eventuali discipline statali e regionali relative a sistemi di intelligenza artificiale: i probabili, più immediati titoli di competenza legislativa esclusiva statale

Procedendo oltre questi possibili profili problematici, la sentenza n. [69/2024](#) presenta aspetti di interesse anche per ciò che potrebbe ricavarsene, in via interpretativa, con riferimento a ulteriori materie potenzialmente caratterizzate, nel prossimo futuro, da un particolare intreccio tra disciplina europea, regole nazionali poste dallo Stato e loro possibile integrazione/precisazione ad opera di leggi regionali.

Il riferimento più immediato ed evidente potrebbe essere costituito dalla disciplina dell'intelligenza artificiale: rispetto alla quale verrà consolidandosi un complesso normativo articolato, con tutta probabilità, in modo non molto dissimile da quanto avvenuto per il trattamento dei dati personali.

Basti considerare che, per effetto dell'entrata in vigore del recente regolamento n. [1689/2024/UE](#)⁴⁰, anche nell'ordinamento italiano la disciplina generale di riferimento in materia di intelligenza artificiale sarà costituita da un complesso di regole europee aventi efficacia diretta, destinate a operare orizzontalmente in tutti gli ambiti potenzialmente rilevanti, a prescindere dalla natura e dal contesto (pubblico o privato) di possibile utilizzo dei relativi sistemi. Una disciplina che tuttavia, per quanto in larga parte dettagliata⁴¹, non pretende di esaurire lo spazio normativo degli Stati membri e, anzi, in diversi ambiti attribuisce margini di scelta autonoma che gli Stati potranno e dovranno utilizzare⁴².

⁴⁰ Trattatasi del [Regolamento \(UE\) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti \(CE\) n. 300/2008, \(UE\) n. 167/2013, \(UE\) n. 168/2013, \(UE\) 2018/858, \(UE\) 2018/1139 e \(UE\) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, \(UE\) 2016/797 e \(UE\) 2020/1828 \(regolamento sull'intelligenza artificiale\).](#)

⁴¹ A partire dalla classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale sulla base del rischio, e dalla previsione di requisiti specifici (e correlati obblighi operativi) per i sistemi ad alto rischio.

⁴² È compito degli Stati, ad esempio: decidere se consentire in tutto o in parte l'impiego dei sistemi di riconoscimento biometrico in tempo reale nei luoghi accessibili al pubblico (art. 5, par. 5 del regolamento), e stabilire nel proprio "diritto nazionale" le regole precise in materia di richiesta, rilascio, utilizzo e controllo delle autorizzazioni necessarie (in tale disciplina, inoltre, sarà necessario specificare anche per quali degli obiettivi, e con riferimento a quali specifici reati stabiliti in sede europea, detta autorizzazione potrà essere concessa dalle autorità competenti); individuare quale sarà, a livello nazionale, l'autorità di notifica e l'autorità di vigilanza del mercato (art. 70), individuandone i compiti; decidere, in conformità al regolamento, "le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione", e le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere inflitte anche "ad autorità pubbliche e organismi pubblici" (art. 99). Sugli spazi normativi spettanti agli Stati in



A questa regolamentazione europea seguirà, pertanto, una legislazione nazionale di portata generale (è del resto già in corso di elaborazione, da tempo, un disegno di legge governativo in materia di intelligenza artificiale⁴³). A cui potranno affiancarsi eventuali discipline settoriali: è il caso di ricordare, anzi, come in Italia siano già in vigore alcune regole specifiche di diritto positivo appositamente dedicate all'intelligenza artificiale, tratteggiate dal vigente Codice dei contratti pubblici⁴⁴.

In questo contesto, non è difficile immaginare la possibile aspirazione, da parte dei legislatori regionali, a dettare regole in materia di intelligenza artificiale, considerato il suo sempre maggiore utilizzo in variegati settori, molti dei quali potrebbero intersecare ambiti di interesse regionale, riconducibili a materie di competenza legislativa regionale concorrente e residuale.

In questa prospettiva, la sentenza n. [69/2024](#) sembra offrire argomenti interpretativi che consentono di ipotizzare come potrebbero essere risolte, in concreto, eventuali antinomie tra regolamentazione europea dell'intelligenza artificiale, legislazione nazionale e leggi regionali.

Data per scontata la competenza dell'Unione europea sul tema⁴⁵, un primo aspetto di particolare interesse è costituito, intanto, dall'individuazione dei possibili titoli di competenza legislativa statale al riguardo.

tale ambito, si vedano C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in [BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto](#), n. 3/2021, 422 e, più in generale, C. SCHEPISI, *Diritti fondamentali, principi democratici e rule of law: quale ruolo e quale responsabilità per gli Stati nella regolazione dell'intelligenza artificiale*, in A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* vol. I, *Diritti fondamentali, dati personali e regolazione*, Bologna, 2022, 217-228.

⁴³ Trattasi dello "[Schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale](#)", approvato dal Consiglio dei ministri n. 78 del 23 aprile 2024.

⁴⁴ Il riferimento è all'art. 30 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (rubricato "*Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*"), che prevede un insieme di regole di trasparenza e statuisce espressamente alcuni principi noti in questo ambito (conoscibilità e comprensibilità dei processi decisionali automatizzati, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica).

⁴⁵ Evidente sul piano concreto, considerata l'ampia convergenza politica delle istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione), degli Stati membri e degli stessi europarlamentari sul regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. Il fondamento principale di tale disciplina può essere rinvenuto, in particolare, nella clausola generale di cui all'art. 114, par. 1 TFUE (espressamente menzionato nel Considerando n. 3 del regolamento), che attribuisce alle istituzioni la competenza ad adottare "*le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*". Su tale fondamento ha riflettuto, in particolare, A. ADINOLFI, *L'intelligenza artificiale tra rischi di violazione dei diritti fondamentali e sostegno alla loro promozione: considerazioni sulla (difficile) costruzione di un quadro normativo dell'Unione*, in A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* vol. I, *Diritti fondamentali, dati*



Considerata l'evidente incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto a molteplici diritti di rilevanza costituzionale (civili, economici, sociali, politici), fondamentali per la stessa Unione europea⁴⁶, appare plausibile che nell'ordinamento italiano possa essere replicato il criterio interpretativo ribadito dalla sentenza n. [69/2024](#) con riferimento alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali. Se, infatti, quest'ultima è caratterizzata da profili di particolare "complessità e ampiezza (...), che richiedono delicati bilanciamenti fra diritti spesso di rango inviolabile"⁴⁷, lo stesso può predicarsi con riferimento ai diversi utilizzi dei sistemi di intelligenza artificiale; con la conseguente, più che probabile attrazione delle regole nazionali che saranno dettate in tema di intelligenza artificiale, innanzitutto, alla materia dell'"ordinamento civile", ex art. 117, comma 2, lett. l) Cost. D'altra parte, può confermarne la riconducibilità a questa materia il fatto stesso che tali sistemi elaborino (anche) un'amplessima mole di dati personali (in parte consistente ricavati proprio tramite strumenti di videosorveglianza); con ogni conseguenza, tra l'altro, in termini di necessario (ma tutt'altro che ovvio) coordinamento tra questa disciplina e quella dedicata al trattamento dei dati personali⁴⁸.

Alla luce del massiccio impiego di sistemi di intelligenza artificiale (ivi inclusi quelli di polizia predittiva e giustizia predittiva) nelle funzioni pubbliche di *law enforcement*, in determinati ambiti normativi potrebbero venire in rilievo, poi, anche le materie "ordine

personali e regolazione, cit., 136-141; si vedano anche C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, cit., 418.

⁴⁶ Ragione che ha indotto, come noto, a definire in sede europea un sistema normativo basato sul rischio, dalla strutturazione del quale è possibile desumere il diverso livello di tutela accordato ai diritti coinvolti; si vedano, sul punto: F. DONATI, *Diritti fondamentali e algoritmi nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale*, in A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* vol. I, *Diritti fondamentali, dati personali e regolazione*, cit., 113-120; A. ODDENINO, *Intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali: alcune notazioni critiche sulla recente Proposta di Regolamento della UE, con particolare riferimento all'approccio basato sul rischio e al pericolo di discriminazione algoritmica*, ivi, 171-201; A. ADINOLFI, *L'intelligenza artificiale tra rischi di violazione dei diritti fondamentali e sostegno alla loro promozione: considerazioni sulla (difficile) costruzione di un quadro normativo dell'Unione*, cit., 145-160; G. FINOCCHIARO, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sull'analisi del rischio*, in U. Salanitro (a cura di), *Smart. La persona e l'infosfera*, cit., 56-69; F. FAINI, *Intelligenza artificiale e regolazione giuridica: il ruolo del diritto nel rapporto tra uomo e macchina*, in [federalismi.it](#), n. 2/2023, 17-19.

⁴⁷ Corte cost., n. [69/2024](#), punto 6 del *Diritto*.

⁴⁸ Sul tema, amplissimo, si vedano le considerazioni di sintesi di G. CERRINA FERONI, *AI e protezione dei dati personali: le nuove sfide dell'Autorità garante*, in D. BUZZELLI, M. PALAZZO, *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Pisa, 2022, 111-124 (e, soprattutto, 116-120), e le osservazioni critiche di T.E. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'intelligenza artificiale*, in [BioLaw Journal - Rivista di Biodiritto](#), n. 1/2022, 162-164. La disciplina dettagliata del trattamento dei dati personali è stata particolarmente approfondita, anche sotto lo specifico profilo del rapporto con l'intelligenza artificiale, da F. PIZZETTI, *La protezione dei dati personali e la sfida dell'Intelligenza Artificiale*, in F. Pizzetti (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018, 3-187.



pubblico e sicurezza”, “*giurisdizione e norme processuali*” e “*ordinamento penale*”, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h) ed l). Ambiti nei quali, evidentemente, lo Stato italiano dovrà muoversi entro i confini dettati dal nuovo regolamento n. 1689/2024/UE⁴⁹.

Neppure possono essere esclusi interventi normativi statali in ambito di “*coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale*” (art. 117, comma 2, lett. r) Cost.). Infatti, per quanto (come precisato dalla stessa Corte costituzionale) si tratti esclusivamente di “un coordinamento di tipo tecnico”, eventualmente “ritenuto opportuno dal legislatore statale”⁵⁰, proprio la già evidenziata connessione tra dati e intelligenza artificiale potrebbe costituire un prevedibile motivo di esercizio di potestà legislativa statale, ove si tratti di garantire “una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei” che agevoli “la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione”⁵¹. A maggior ragione, poi, se si considera la chiara tendenza centralizzatrice che emerge dalla più recente prassi normativa al riguardo: avendo questa competenza legislativa statale “mostrato una significativa ‘elasticità’ che ne ha permesso un utilizzo (...) sempre più orientato nel senso di condizionare in senso unitario la complessiva materia della digitalizzazione pubblica”⁵².

⁴⁹ Si è già visto, in specie (*sub nota n. 42*), come la disciplina dettagliata in tema di riconoscimento biometrico in tempo reale nei luoghi accessibili al pubblico non escluda l’intervento normativo dello Stato. È il caso di ricordare, inoltre, come tra i sistemi di intelligenza artificiale vietati ricadano quelli volti a “*valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato*”, ma solo se basati esclusivamente “*sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità*”; ne è invece consentito l’impiego (pur sempre nel rispetto delle regole dettate per i sistemi ad alto rischio) se utilizzati come ausilio per valutazioni umane già fondate “*su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un’attività criminosa*” (art. 5, par. 1, lett. d) del regolamento n. 1689/2024/UE). Tra i sistemi ad alto rischio risultano attualmente classificati, inoltre (in base al punto 8, lett. a) dell’Allegato III al regolamento) i sistemi utilizzabili “*per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge*”, o per la risoluzione alternativa delle controversie (giustizia predittiva).

⁵⁰ Corte cost., n. [271/2005](#), punto 3 del *Diritto*. Ha evidenziato questo profilo, in particolare, G. CASSANO, *Privacy e Costituzione: le indicazioni della Consulta*, cit., 1290-1291. Sui limiti e sulla portata di tale materia si vedano anche: Corte cost., [26 gennaio 2005, n. 31](#), punti 2.3, 2.4 e 2.5 del *Diritto*; Corte cost., [28 gennaio 2005, n. 50](#), punto 8 del *Diritto*; Corte cost., [16 gennaio 2004, n. 17](#), punto 9.1 del *Diritto* (per un commento complessivo al riguardo, S. FOÀ, *Tutela della privacy e sistemi informativi regionali: il potere normativo regionale è riconosciuto solo se richiama e rispetta il codice sul trattamento dei dati personali*, cit., 5-9, e M. PIETRANGELO, *Brevi note sul “coordinamento informativo informatico e statistico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”*, in *Informatica e diritto*, n. 1-2/2004, 35-65). La natura esclusivamente tecnica del coordinamento è stata ribadita anche in seguito: in particolare, da Corte cost., [2 luglio 2018, n. 139](#), punto 2.1 del *Diritto*.

⁵¹ Così Corte cost., n. [31/2005](#), punto 2.3 del *Diritto*, e Corte cost., n. [17/2004](#), punto 9.1 del *Diritto*. Più di recente, nello stesso senso, Corte cost., [27 giugno 2019, n. 161](#), punto 4.2 del *Diritto*, e Corte cost., [19 luglio 2022, n. 179](#), punto 8.2.3 del *Diritto*.

⁵² E. CARLONI, *Digitalizzazione pubblica e differenziazione regionale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6/2018, 701; si vedano anche, in senso analogo: Id., *La differenziazione attesa, la differenziazione praticata*:



È necessario considerare, infine, come l'intelligenza artificiale, in quanto strumento tecnico utilizzabile al servizio delle più disparate finalità, con tutta probabilità offra titolo per interventi legislativi statali anche in ulteriori, specifiche materie definite dall'art. 117, comma 2 Cost., in tutti i casi in cui tale strumento possa risultare direttamente funzionale agli ambiti e alle finalità qui individuate. Basti pensare, a solo titolo di esempio, alla materia dell'"immigrazione" (art. 117, comma 2, lett. b) Cost.)⁵³, o alla tipica materia trasversale costituita dalla "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema"⁵⁴.

5. Quali spazi residui per una legislazione regionale in materia di intelligenza artificiale, tra condizionamenti eteronomi statali ed europei?

La regolamentazione dell'intelligenza artificiale denota dunque a sua volta, dal punto di vista di un sistema di distribuzione delle competenze legislative basato sul criterio delle materie, una natura latamente "trasversale", che sembra ampiamente legittimare il ricorso alla legislazione dello Stato. E rispetto alla quale non ci si può che domandare quali spazi normativi effettivi residuino per un'eventuale legislazione regionale.

Proprio questa sorta di trasversalità potrebbe, però, da un lato indurre le Regioni a legiferare al riguardo; e, dall'altro, consentire di inquadrare queste iniziative legislative in ambiti materiali di competenza concorrente o residuale delle Regioni.

Non si può che notare, in proposito, come l'intelligenza artificiale stia progressivamente assumendo sempre maggiore rilievo non solo in molteplici settori economici privati, ma

spunti su autonomie regionali e digitalizzazione pubblica, in [Istituzioni del Federalismo](#), n. 2/2023, 303; S. ROSSA, *Open data e amministrazioni regionali e locali. Riflessioni sul processo di digitalizzazione partendo dall'esperienza della Regione Piemonte*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 4/2019, 1148; A. MICHIELI, *Città e nomos digitale*, in P. COSTA, F. PIZZOLATO, A. SCALONE, *L'autonomia locale e le dimensioni dell'eteronomia*, Torino, 2023, 141-145.

⁵³ Non è inutile ricordare che, in base al punto 7 dell'Allegato III al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, ricadono espressamente tra i sistemi ad alto rischio utilizzabili dalle "autorità pubbliche competenti" quelli relativi a "migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere". I riferimenti, nel testo del regolamento europeo, ai sistemi di intelligenza artificiale dedicati all'immigrazione, sono molteplici: vi ha ragionato, specificamente, S. PENASA, *Artificial intelligence and the governance of migration: potentialities and pitfalls between technological neutrality and political design*, in [Opinio Juris in Comparatione](#), n. 1/2022 Special Issue, 113-115.

⁵⁴ Tra i sistemi di intelligenza artificiale di possibile utilizzo pubblico ricadono, infatti, quelli dedicati all'analisi ambientale, alla gestione del ciclo dei rifiuti, alla prevenzione, controllo e gestione del rischio idrogeologico o di altri eventi naturali estremi (d'interesse, al riguardo, il rapporto [L'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile](#), realizzato dall'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AIxIA), dall'Associazione Comunità, Impegno, Servizio, Volontariato (CISV) e dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari Aldo Moro, *passim*, e specialmente 89-93 e 113-121).



anche in numerosi ambiti di rilievo più strettamente giuspubblicistico⁵⁵. Già solo guardando alle materie espressamente elencate dall'art. 117, comma 3, Cost., l'impiego di sistemi intelligenti appare ipotizzabile (e già in parte attuale e concreto), perlomeno con riferimento a: "istruzione" e "professioni"; "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi"; "tutela della salute"; "protezione civile" e "governo del territorio"; "porti e aeroporti civili" e "grandi reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; "valorizzazione dei beni culturali e ambientali".

Come destreggiarsi, quindi, in questo complesso intreccio di competenze statali e regionali?

Ancora una volta, possibili spunti ricostruttivi di un certo interesse sembrano provenire, oltre che dalla sentenza n. [69/2024](#), anche dalla precedente, più volte citata, pronuncia n. [271/2005](#).

In quest'ultima decisione, in particolare, dopo aver ricondotto il trattamento dei dati personali alla materia "ordinamento civile", la Corte ha precisato che non per questo il legislatore regionale deve ritenersi incompetente "a disciplinare procedure o strutture organizzative che prevedono il trattamento di dati personali, pur ovviamente nell'integrale rispetto della legislazione statale sulla loro protezione". Con ciò dando per scontato, dunque, che "nelle materie di propria competenza legislativa" le Regioni "non solo devono necessariamente prevedere l'utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte di soggetti pubblici e privati, ma possono anche organizzare e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà regionali, entro cui far confluire i diversi dati conoscitivi (personali e non personali) che sono nella disponibilità delle istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati"⁵⁶.

Nella sentenza n. [69/2024](#), d'altra parte, si è già notato come la Corte abbia precisato che la competenza regionale concorrente in materia di "tutela della salute" non autorizza la Regione a scegliere le fonti rilevanti e a dettare una disciplina *ad hoc* in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali; ma può comunque consentirle di

⁵⁵ Se ne trae conferma già solo guardando all'elenco dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencati nell'Allegato III al regolamento europeo: la maggioranza dei quali sono sistemi utilizzabili da amministrazioni e istituzioni pubbliche, per finalità di diritto pubblico.

⁵⁶ In questo senso sempre Corte cost., n. [271/2005](#), punto 3 del *Diritto*. Secondo G. CASSANO, *Privacy e Costituzione: le indicazioni della Consulta*, cit., 1290, dovrebbe pertanto essere riconosciuto alle Regioni perlomeno un ruolo normativo di carattere integrativo della legislazione statale, affinché "gli stessi principi sottesi alla legge statale a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi contesti legislativi ed istituzionali"; con conseguente, possibile adozione di leggi e regolamenti regionali in questo ambito. Si veda anche A. CELOTTO, *Una additiva di principio "inutile" o "ridondante"*, cit., 2533, che ritiene la Corte faccia riferimento alla categoria "dimenticata" dal novellato Titolo V, Parte II della Costituzione, della potestà integrativo-attuativa delegata dallo Stato alle Regioni.



prevedere “l’installazione degli impianti di videosorveglianza quale requisito ai fini dell’accreditamento o dell’autorizzazione all’esercizio delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali”⁵⁷.

Tentando di replicare le indicazioni interpretative sin qui evidenziate con riferimento al rapporto tra discipline statali e regionali in tema di intelligenza artificiale, potrebbe pertanto ricavarsene quanto segue:

- le Regioni dovranno rispettare, intanto, tutte le regole dettate in questo ambito dallo Stato, riconducibili a materie di sua competenza legislativa esclusiva (soprattutto con riferimento a “ordinamento civile e penale”⁵⁸);

- le Regioni saranno tenute, poi, a osservare le disposizioni statali di principio, nelle materie di competenza concorrente; rispetto alle quali è già preventivabile la (quasi scontata) insorgenza di un contenzioso costituzionale negli ambiti materiali di più immediato interesse regionale e di possibile, diffuso impiego di sistemi di intelligenza artificiale (quindi, forse proprio a partire dalla materia “tutela della salute”, esattamente come avvenuto per la videosorveglianza⁵⁹);

- inoltre, le Regioni non potranno operare alcun richiamo selettivo alle fonti statali competenti, pena la loro “automatica” illegittimità alla luce degli indirizzi ribaditi nella sentenza in commento, anche in tema di divieto di novazione delle fonti statali; con la conseguenza, però, di obbligare anche in tal caso all’impugnazione delle leggi regionali ex art. 127 Cost. già solo a causa di un rinvio parziale e incompleto alle fonti statali, nelle stesse leggi eventualmente contenuto.

⁵⁷ Così sempre Corte cost., n. [69/2024](#), punto 6.2 del *Diritto*, che si riferisce espressamente, al riguardo, all’art. 4 della l.r. Puglia n. 13 del 2023 (rilevandone la conformità, peraltro, alla legislazione nazionale di riferimento – art. 31, comma 7, lettera d), del d.lgs. n. 29/2024, e art. 5-septies, comma 2, del d.l. n. 32/2019.

⁵⁸ A mente di quanto considerato nel precedente paragrafo.

⁵⁹ Può essere utile evidenziare, in proposito, come nello “*Schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale*”, approvato dal Consiglio dei ministri n. 78 del 23 aprile 2024, a cui si è poco sopra accennato, si trovi già una prima ipotesi di disposizioni statali in tema di: utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità (art. 7) e relativa ricerca e sperimentazione scientifica (art. 8), fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale (art. 9): con tutta probabilità riconducibili, quindi, esattamente alla “tutela della salute”. Il possibile intreccio tra disciplina statale e regionale in questo settore, alla luce delle competenze regionali in materia, sembra essere confermato dal sempre maggiore rilievo degli strumenti di intelligenza artificiale in ambito medico e sanitario; sul quale si può rinviare, tra gli altri, a: E.A. FERIOLI, *L’intelligenza artificiale nei servizi sociali e sanitari: una nuova sfida al ruolo delle istituzioni pubbliche nel welfare italiano?* in [BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto](#), n. 1/2019, 164-175; ID., *Digitalizzazione, Intelligenza artificiale e Robot nella tutela della salute*, in A. D’Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Milano, 2020, 423-450; L. RUFO, *L’intelligenza artificiale in sanità: tra prospettive e nuovi diritti*, ivi, 451-459; C. CASONATO, S. PENASA, *Intelligenza artificiale e medicina del domani*, in G.F. Ferrari (a cura di), *Le smart cities al tempo della resilienza*, Milano-Udine, 2021, 553-586; G. DI ROSA, *I robot medici*, in U. Salanitro (a cura di), *Smart. La persona e l’infosfera*, cit., 115-127.



Se ne ricava, evidentemente, l'impressione che lo spazio normativo per le Regioni risulti considerevolmente ridotto, seppure non del tutto annullato.

Ne residua, pare, la possibilità che le Regioni prevedano e disciplinino l'utilizzo di determinati sistemi di intelligenza artificiale, ove strettamente funzionali ad ambiti materiali riconducibili a materie di competenza regionale concorrente o residuale (non dissimilmente da quanto statuito, appunto, dalla sentenza n. [69/2024](#) in tema di impianti di videosorveglianza); a condizione che siano rispettate tutte le regole dettate dalle leggi dello Stato in merito alle caratteristiche intrinseche di tali sistemi, che devono essere garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in quanto espressive di livelli non rinunciabili di tutela dei diritti costituzionali coinvolti (desumibili da tutte le disposizioni statali espresse nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, e dai principi fondamentali determinati dallo Stato nelle materie di competenza concorrente).

In breve, anche con riferimento alla possibile disciplina regionale dell'intelligenza artificiale sembra delinearsi una sorta di potestà legislativa regionale di carattere integrativo/attuativo, non molto diversa da quella ipotizzabile in materia di trattamento dei dati personali⁶⁰.

E tutto ciò, ovviamente, mantenendo ben saldo il principio cardine del doveroso rispetto della disciplina europea, che si profila preponderante anche con riferimento all'intelligenza artificiale (come già avvenuto, sempre con riguardo al trattamento dei dati personali).

In proposito, peraltro, merita di essere evidenziato che possibili antinomie tra eventuali norme regionali e norme provenienti dall'Unione europea aventi efficacia diretta (una parte consistente delle quali desumibili dal regolamento n. 1689/2024/UE, di recente approvazione) dovrebbero essere risolte, innanzitutto, con l'immediata e concreta applicazione di quest'ultime, in luogo delle prime. Soluzione, questa, che appare necessario seguire anche a fronte di eventuali, futuri richiami solo parziali alla disciplina europea dell'intelligenza artificiale contenuti nelle leggi regionali.

E sempre salvo rimanendo il controllo di legittimità costituzionale di tali leggi in via principale, secondo la logica implicitamente ribadita nella commentata sentenza n. [69/2024](#) della Corte costituzionale. La cui ammissibilità non può essere interpretata, anche in questo ambito di disciplina, come impeditiva della necessaria applicazione, in concreto, del diritto dell'Unione Europea avente efficacia diretta, in luogo delle leggi regionali: a meno che non si intenda attribuire ai legislatori regionali il potere sostanziale di impedire l'applicazione della disciplina europea, in attesa della dichiarazione d'incostituzionalità dei mancati richiami ad essa (o dei richiami solo parziali) contenuti nelle leggi regionali.

⁶⁰ Come si desume dalla giurisprudenza costituzionale in commento, a partire dalla sentenza n. [271/2005](#), e come allora espressamente considerato, in particolare, da A. CELOTTO, *Una additiva di principio "inutile" o "ridondante"*, cit., 2533.